

**Dalla legge 547/93 sui reati
informatici all'articolato
Tanga: elementi di
tecnofobia giuridica**

Daniele Minotti

Circolo dei Giuristi Telematici

<http://www.giuristitelematici.it>

“Non posso non rilevare, che in questo settore il giurista tradizionale, il c.d. Giurista puro si trova tagliato fuori, per così dire, dalla realtà e gli stessi giuristi che si occupano di tale tipo di diritto penale sono costretti a compiere continui aggiornamenti perché il comportamento dei "computer-criminals" cambia, si evolve, si adatta di continuo alle nuove tecnologie, creando sempre nuovi problemi giuridici”.

Carlo Sarzana di Sant'Ippolito (1984)

Gli anni '70 e il software

I primi sintomi

Chiunque compie atti diretti a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità o di ricerca o di elaborazione di dati, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena è della reclusione da tre a otto anni».

(art. 420 c.p. – Attenato a impianti di pubblica utilità – testo del 1978)

Si applica la stessa pena se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.

(estratto dell'art. 171-bis l.d.a. nel testo introdotto dal d.lgs. 518/92)

Legge 23 dicembre 1993 n. 547

***Modificazioni ed integrazioni alle norme del
codice penale e del codice di procedura
penale in tema di criminalità informatica***

La vaga consapevolezza e le “nuove tutele”

Lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e telematiche ed il loro impatto con la società moderna rendono ormai indispensabile una specifica regolazione del fenomeno, affinché siano introdotte più chiare regole alle quali informare i comportamenti.

Il ritardo con il quale vengono di regola affrontati tali problemi dipende essenzialmente dalla maggiore velocità con la quale, rispetto alla produzione normativa, si evolve la tecnologia dei sistemi informatici e telematici.

(Relazione ddl S2773 XI Legislatura)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

(Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo a sistema informatico o telematico)

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o a essi pertinenti.

(estratto art. 420 c.p. – Attentato a impianti di pubblica utilità)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a lire 10 milioni.

(estratto art. 615-quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi un esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire 20 milioni

(art. 615-quinques c.p. – Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100 mila a 2 milioni

(art. 640-ter c.p. – Frode informatica)

Il Decreto Pisanu

***Decreto legge 27 luglio 2005, n. 144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale
(conversione l. 31 luglio 2005, n. 155)***

L'emergenza

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 è sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico

(estratto art. 6 - Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico)

***La Commissione Nordio
e
l'articolato Tanga***

Le prospettive sull'”ancora nuovo”

“Né possono ancora sussistere dubbi in ordine alla necessità di normare tale magmatica novità, a costo di indisporre i cybernauti.

A tal fine e per evitare che la “novità” – in quanto tale – spaventi appare opportuno comprendere profondamente significati e portata”.

Antonio Leonardo Tanga (2001-2005)

Chiunque produce, importa, vende, cede, detiene strumenti o programmi informatici ovvero codici d'accesso a sistemi di informazione destinati alla commissione dei reati del presente capo.

(Detenzione abusiva di strumenti informatici)

Chiunque, al fine di organizzare o commettere ovvero di consentire che altri organizzino o commettano reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, trasmette, mediante un sistema di informazione, dati criptati o steganografati.

(Uso illegale di dati criptati o steganografati)

“E’ ovvio che il vaglio politico di tale nuova incriminazione sarà demandato (come del resto tutto il “progetto di riforma”) agli organi legislativi”.

Antonio Leonardo Tanga (2001-2005)

*Blue, here is a shell for you
Inside you'll hear a sigh
A foggy lullaby
There is your song from me*

Joni Mitchell, Blue (1971)

Il presente contributo, destinato a E-privacy 2007, può essere liberamente riprodotto, anche parzialmente, per usi non commerciali mantenendo, comunque, l'indicazione dell'autore.

*avv. Daniele Minotti
daniele@minotti.net
2007*